

ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DI MILANO

LINEE GUIDA DI INDIRIZZO E COORDINAMENTO PER L'UTILIZZO DEL MARCHIO (DEPOSITO N. MI2010C005521 DEL 25 MAGGIO 2010)

Approvate dal Consiglio Direttivo il 20 settembre 2010

ART. 1 FINALITÀ

Le presenti Linee guida di indirizzo e coordinamento per l'utilizzo del marchio, adottate dal Consiglio Direttivo dell'Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Milano nella seduta del 20 settembre 2010, sono dirette a disciplinare le procedure per il rilascio, la diffusione e l'uso del marchio, delle attività connesse e dei relativi servizi.

ART. 2 DESCRIZIONE DEL MARCHIO

Il marchio è così caratterizzato:

Parte verbale: OMCeO Milano Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri.

Parte figurativa: Stetoscopio stilizzato con la campana coincidente con la "O" di "OMCeO", torto a mo' di serpente lungo una retta perpendicolare alla attaccatura della campana ed alla scritta.

ART. 3 REGISTRAZIONE

L'Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Milano ha registrato presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (U.I.B.M.) per il tramite della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Milano il marchio descritto all'art. 2 contraddistinto con il n. MI2010C005521 del 25 maggio 2010 nelle classi di prodotto: n. 16 stampa su carta, stampati, riviste periodiche; n. 38 telecomunicazioni (newsletter agli iscritti); n. 41 educazione, formazione, attività culturali, aggiornamento; n. 44 servizi medici.

La registrazione è avvenuta in conformità alle norme tenuto conto che:

1. il marchio è segno di immagine identificativa certa, la sua grafia è riconosciuta come unica e distinta connessa all'attività dell'Ente ed alle manifestazioni della propria volontà;
2. la forma e le caratteristiche del marchio sono tutelate ai sensi della normativa vigente;
3. L'uso del marchio è autorizzato dal Consiglio Direttivo dell'Ordine e dal Presidente che lo rappresenta, con l'osservanza del presente regolamento.

ART. 4 PROPRIETÀ E SEDE

Il marchio è di proprietà dell'Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Milano e ha sede legale e amministrativa presso l'indirizzo fiscale dello stesso.

Il Consiglio Direttivo dell'Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Milano può concedere a titolo gratuito, a Enti e Associazioni che ne fanno richiesta scritta, l'uso del marchio.

La concessione di utilizzo verrà valutata volta per volta dal Consiglio Direttivo e dal Presidente e verrà data conferma scritta dell'avvenuto consenso all'utilizzo dello stesso.

ART. 5 DURATA

La durata delle presenti Linee guida è illimitata, fatto salvo quanto imposto dall'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi per la validità della registrazione legale del marchio. Qualsiasi modifica o integrazione apportata dal Consiglio Direttivo dell'Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Milano alle presenti linee guida non comporterà una nuova domanda di registrazione del marchio presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi.

ART. 6 FINALITÀ DELL'USO DEL MARCHIO

Finalità della divulgazione e dell'uso del marchio sono:

1. promuovere l'immagine dell'Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Milano quale istituzione a livello locale, regionale e nazionale;
2. valorizzare nei confronti dei partecipanti il patrocinio concesso dall'Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Milano per eventi culturali, formativi e deontologici;
3. qualificare la comunicazione dell'Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Milano presso gli iscritti agli Albi;
4. promuovere e favorire il progresso culturale e l'aspetto deontologico;
5. contraddistinguere la certificazione dei crediti dei professionisti acquisiti attraverso frequenza di corsi organizzati;
6. promuovere e favorire il suo valore morale.

ART. 7 USO DEL MARCHIO

La concessione all'uso del marchio è rilasciata a soggetti pubblici e privati, per eventi culturali, formativi e deontologici, che hanno contestualmente ottenuto il patrocinio dall'Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Milano.

Le richieste devono contenere tutte le specifiche dettagliate e attinenti al presente regolamento.

L'Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Milano, proprietario del marchio, si riserva il potere di concedere l'uso del marchio al di fuori delle finalità di cui all'articolo 6 per eventi che hanno rilevanza per la professione medica ed odontoiatrica.

ART. 8 RILASCIO DEL MARCHIO

La concessione d'uso del marchio compete al Consiglio Direttivo dell'Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Milano ed al Presidente che lo rappresenta.

Nell'autorizzazione deve essere indicato il modo d'uso, le finalità ed il rispetto delle caratteristiche estetiche del marchio. Devono essere, inoltre, indicati tutti gli aspetti relativi alle modalità di utilizzo: comunicazione, sponsorizzazione, certificazione, tecniche legali ed economiche e indicazione dell'ambito territoriale ove il marchio dovrà essere usato.

ART. 9 PROPRIETÀ DEL MARCHIO

La proprietà del marchio non è cedibile e non è trasmissibile a terzi, né inter vivos né mortis causa, ed è strettamente connessa all'esercizio professionale della Medicina e dell'Odontoiatria ed all'esistenza dell'Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Milano. Non è consentito il godimento e l'uso del marchio da parte di terzi senza la preventiva concessione del Consiglio Direttivo dell'Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Milano o del Presidente che lo rappresenta.

ART. 10 DIRITTO DI PROPRIETÀ

Spetta all'Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Milano la difesa in giudizio per violazione delle norme in materia di marchio e brevetto.

ART. 11 SCIOGLIMENTO

Qualora l'Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Milano perda per qualsiasi causa il diritto di proprietà sul marchio è tenuto a darne comunicazione ufficiale e tempestiva.

Qualora l'Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Milano dismetta o modifichi volontariamente il marchio, le autorizzazioni esistenti sull'uso del marchio decadono automaticamente senza alcun onere a carico dell'Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Milano.

ART. 12 RISPETTO DELLA SIMBOLOGIA

La simbologia del marchio (con i suoi colori, forme e caratteri di stampa) deve attenersi a quella registrata e depositata presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi e a quanto stabilito dall'Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Milano, che ne ha la proprietà. Sarà perseguita dall'Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Milano, a norma di legge, qualsiasi denominazione istituzionale di impresa, ditta o insegna, identica o simile per prodotti o servizi identici o affini al marchio.

Ogni storpiatura o legame con altri marchi che possano ledere la proprietà, o togliere alla stessa vantaggi, sarà perseguita dall'Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Milano.

ART. 13 CLAUSOLE GENERALI E FORO COMPETENTE

Per quanto non espressamente previsto nelle presenti Linee guida si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge, nonché a quanto stabilito dalla normativa in materia di marchi registrati e da quanto dichiarato, pubblicato e diffuso, dall'Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Milano, che elegge competente per ogni futura qualsivoglia controversia il Foro di Milano; detto vincolo è condizione inderogabile da apporsi ed approvarsi in ogni atto di concessione dell'utilizzo del marchio.